



Collegio di Garanzia dello Sport
Terza Sezione

Prot. n. 00926/2026

Decisione n. 66

Anno 2026

**IL COLLEGIO DI GARANZIA
TERZA SEZIONE**

composta da

Mario Antonio Scino - Presidente

Carlo Rasia - Relatore

Roberto Carleo

Giuliana Passero

Valerio Pescatore - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **40/2026**, presentato, in data 20 maggio 2026, dalla **Procura Federale dell'Unione Italiana Tiro a Segno (U.I.T.S.)**, in persona del Procuratore Federale, avv. Fabio Pennisi,

nei confronti

dell'avv. **[omissis]**, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Grusovin,

dell'**Unione Italiana Tiro a Segno (U.I.T.S.)**, in persona del Commissario straordinario, avv. Walter de Giusti, non costituitasi in giudizio,

nonché

della **Procura Generale dello Sport presso il CONI**,

per l'annullamento e la riforma

della decisione della Corte Federale d'Appello U.I.T.S., procedimento R.G. C.F.A. n. 12/2026, pubblicata in data 13 maggio 2026, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dall'avv. [omissis], è stata annullata la decisione del Tribunale Federale U.I.T.S., procedimento R.G.T.F. n. 8/2026, ed è stata riammessa la candidatura del medesimo alla carica di Consigliere Nazionale U.I.T.S. per il quadriennio olimpico 2025-2028; nonché per l'annullamento e la riforma di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, nei limiti di interesse.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 15 luglio 2026, il Procuratore Federale della U.I.T.S., avv. Fabio Pennisi, per la ricorrente Procura Federale dell'Unione Italiana Tiro a Segno (U.I.T.S.); l'avv. Fiammetta Franco, giusta delega all'uopo ricevuta dall'avv. Francesca Grusovin, per il resistente, avv. [omissis]; il resistente medesimo, che ha reso dichiarazioni spontanee, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Antonio Ilacqua, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che conclude rimettendosi alle relative valutazioni del Collegio;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Carlo Rasia;

Ritenuto in fatto

1. A seguito della presentazione, da parte dell'avv. [omissis], della propria candidatura alla carica di Consigliere Nazionale dell'Unione Italiana Tiro a Segno (di seguito, U.I.T.S.) per il quadriennio olimpico 2025-2028, in vista dell'Assemblea Elettiva fissata per i giorni 23 e 24 maggio 2026, la Commissione Verifica Poteri, in data 23 aprile 2026, ne dichiarava l'esclusione, che veniva comunicata all'interessato dal Segretario Generale, adottando la seguente motivazione: *"candidatura non ammessa avendo già svolto il candidato due mandati nell'organo direttivo ai sensi degli articoli 3 e 6 della Legge 24 gennaio 1978 n. 14"*.
2. Avverso detta esclusione, l'avv. [omissis] proponeva ricorso innanzi al Tribunale Federale

U.I.T.S., deducendo, in particolare, la mancata ricezione della comunicazione della decisione della Commissione Verifica Poteri; la genericità della motivazione del provvedimento adottato dalla Commissione; l'inapplicabilità della disciplina richiamata all'ipotesi di esercizio non consecutivo nella medesima carica; la rilevanza della sentenza della Corte Costituzionale n. 184/2023 che ha dichiarato incostituzionale il divieto definitivo e perpetuo di accesso alle cariche direttive.

3. Nel giudizio di primo grado interveniva volontariamente la Procura Federale, che concludeva per il rigetto del ricorso per il superamento del limite di mandati, evidenziando che l'avv. [omissis] aveva ricoperto la carica di Consigliere Direttivo U.I.T.S. nei quadrienni 2001-2004, 2005-2008, 2009-2012, 2013-2016.

4. Con decisione pronunciata in data 30 aprile 2026, procedimento R.G.T.F. n. 8/2026, il Tribunale Federale U.I.T.S. respingeva il ricorso proposto dall'avv. [omissis] avverso la declaratoria della Commissione Verifica Poteri di esclusione dalla candidatura alla carica di Consigliere Nazionale U.I.T.S., interpretando in sostanza l'espressione «*conferma*», contenuta nell'art. 6 L. 14/1978, come «*rinnovo della carica*», nel senso che essa non postula la continuità senza interruzioni tra il vecchio e il nuovo mandato, al fine di prevenire il formarsi di rendite di posizione e assicurare il ricambio dei potenziali interessati alle funzioni rappresentative (pag. 5 sentenza).

5. Avverso la suddetta decisione, l'avv. [omissis] proponeva, innanzi alla Corte Federale d'Appello U.I.T.S., reclamo ex art. 8, co. 3, lett. d), delle Norme per lo Svolgimento dell'Assemblea Nazionale UITS in sessione elettorale, sulla scorta di tre motivi: i) violazione di quanto previsto dal modulo di candidatura, in quanto egli non ha ricevuto comunicazione della propria esclusione, mentre la sentenza di rigetto del ricorso gli è stata correttamente comunicata; ii) genericità della motivazione della decisione di esclusione del candidato non rilevata dal Tribunale Federale, che avrebbe ritenuto l'art. 7 del Regolamento delle Elezioni norma di rango superiore all'art. 6 l. n. 14/1978; iii) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 l. n. 14/1978, non avendo il Tribunale interpretato le norme in modo costituzionalmente orientato.

6. Con decisione pubblicata in data 13 maggio 2026, nel procedimento R.G. C.F.A. n. 12/2026, la Corte Federale d'Appello U.I.T.S. accoglieva il ricorso dell'avv. [omissis] e annullava la decisione n. 8/2026 del Tribunale Federale e disponeva la riammissione della candidatura del medesimo alla carica di Consigliere Nazionale U.I.T.S.

7. La Corte, tramite il combinato disposto dell'art. 39, comma 1, dello Statuto UITS, dell'art. 3 della Legge 11 gennaio 2018, n. 8 e dell'art. 4, comma 2, del D.lgs. 27 febbraio 2017, n. 43, riteneva che il limite dei mandati fosse riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui gli stessi fossero stati svolti in modo continuativo, fattispecie che non riguardava il reclamante, che non aveva svolto il ruolo di Consigliere UITS nell'ultimo quadriennio, seppure lo avesse ricoperto negli anni precedenti.

8. Avverso tale decisione, proponeva ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, in data 20 maggio 2026, la Procura Federale U.I.T.S., chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia della decisione impugnata e, nel merito, l'annullamento e/o la riforma della pronuncia della Corte Federale d'Appello, e, per l'effetto, confermare l'esclusione della candidatura dell'avv. [omissis] disposta dalla Commissione Verifica Poteri e confermata dal Tribunale Federale U.I.T.S.

9. Si costituiva nel presente giudizio l'avv. [omissis], chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare e, nel merito, il rigetto del ricorso, insistendo per la correttezza della decisione della Corte Federale d'Appello.

10. In data 22 maggio 2026, la Procura Federale U.I.T.S. depositava atto di rinuncia all'istanza cautelare formulata nel ricorso in quanto, in pari data, veniva disposto il differimento dell'Assemblea Elettiva della U.I.T.S. dal 23-24 maggio 2026 al 25-26 luglio 2026.

Considerato in diritto

I) Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione della decisione della Corte d'Appello Federale U.I.T.S. del 13 maggio 2026, procedimento C.F.A. R.G. n. 12/2026, che, in accoglimento del ricorso proposto dall'avv. [omissis], annullava la decisione del Tribunale Federale U.I.T.S., procedimento R.G.T.F. n. 8/2026, e riammetteva la candidatura del medesimo alla carica di Consigliere Nazionale U.I.T.S. per il quadriennio olimpico 2025-2028.

La Procura Federale affida il gravame a sei motivi, che qui di seguito sinteticamente si riportano. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, dello Statuto U.I.T.S., nella parte in cui prevede che il Presidente e gli altri componenti degli organi U.I.T.S. *“possono essere confermati nella medesima carica una sola volta”*, in relazione alla quale la Corte d'Appello Federale avrebbe fornito una interpretazione errata, sostenendo che il limite dei mandati di cui alla predetta norma possa operare solo quando questi siano stati svolti consecutivamente e non quando, invece, vi sia stato un lasso di tempo nel quale il soggetto non abbia ricoperto alcuna carica.

Con il secondo motivo, la Procura Federale censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 14 del 1978, in quanto la Corte d'Appello Federale avrebbe errato nel ritenere che la predetta disposizione preveda che la conferma implichi una consecutività dei mandati.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del Regolamento dell'Assemblea Nazionale U.I.T.S. in sessione elettorale 2026, sulla base del fatto che la Corte d'Appello Federale avrebbe erroneamente disapplicato tale previsione, sostenendo che il limite ivi contenuto debba operare solo in caso di continuità di mandati e solo rispetto alla medesima carica.

Con il quarto motivo, la ricorrente censura violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.lgs. 43/2017, così come modificato dall'art. 3 della legge 8/2018, rilevando che la Corte d'Appello Federale avrebbe errato nel ricavare dal combinato disposto dell'art. 39 dello Statuto U.I.T.S., dell'art. 3 della legge n. 8 del 2018 e dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 43 del 2017 il principio secondo cui il limite dei mandati sarebbe riferibile esclusivamente ai mandati svolti in modo continuativo.

Con il quinto motivo, la ricorrente censura la decisione impugnata per erroneità della statuizione secondo cui il limite dei mandati sussisterebbe solo in caso di mandati consecutivi.

Con il sesto motivo, la ricorrente deduce l'erroneo richiamo dei precedenti giurisprudenziali di matrice amministrativistica citati dalla Corte d'Appello Federale, rilevando che due di essi siano inconferenti con la fattispecie in esame e che un altro sia inesistente.

II) Riassunti i motivi di ricorso, se ve ne fosse bisogno va sottolineato che l'UITS è un ente pubblico e sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa ed è, altresì, una Federazione Sportiva riconosciuta dal CONI (sul punto **Coll. Garanzia, parere 1/2021**).

Giova preliminarmente ricordare il quadro normativo di riferimento, nel cui contesto occorre richiamare, per quanto qui rileva, le seguenti disposizioni:

- Art. 6 della legge del 24 gennaio 1978, n. 14 (*norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici*), in base al quale: “Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte”;
- Art. 39, comma 1, dello Statuto U.I.T.S., il quale recita “Il presidente e gli altri componenti degli organi dell'UITS, restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati nella medesima carica una sola volta. Essi decadono alla scadenza del quadriennio olimpico anche se subentrati o eletti nel corso del quadriennio stesso. Ai fini della conferma non viene considerato il mandato che abbia avuto la durata inferiore a due anni per cause diverse dalle dimissioni volontarie”;
- Art. 7, comma 1, del Regolamento dell'Assemblea Nazionale U.I.T.S. in sessione elettorale 2026, ove si legge che “In base al D.L. 208/2024 del 31 dicembre 2024, art. 7, alle Federazioni sportive che hanno natura di ente pubblico si applica la disciplina prevista dalla legge 14/1978, da cui deriva che non possono candidarsi alla carica di Presidente/consigliere coloro i quali hanno svolto all'interno dell'organo prescindendo dalla carica ivi rivestita già due mandati”;

III) Ciò rilevato, con specifico riferimento ai motivi di ricorso, il Collegio rileva quanto segue.

I motivi di ricorso nn. 1, 2 e 5 possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati.

Parte ricorrente sostiene che la Corte Federale d'Appello abbia erroneamente ritenuto che il limite dei mandati previsto dall'art. 39, comma 1, dello Statuto U.I.T.S. sia riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui gli stessi siano stati svolti in modo continuativo.

L'interpretazione prospettata dalla Procura Federale, tuttavia, si pone in contrasto sia con il dato letterale sia con la *ratio* della disposizione.

La disposizione *de qua*, nello stabilire che gli organi dell'U.I.T.S. *“possono essere confermati nella medesima carica una sola volta”*, è chiara nel prevedere, ai fini dell'operatività della causa di ineleggibilità, la necessaria continuità dei mandati.

La conferma, infatti, può intervenire soltanto all'esito di un mandato già svolto, una volta che questo sia giunto a scadenza.

Nello stesso senso depone l'art. 6 della legge n. 14 del 1978, secondo cui la procedura ivi disciplinata *“si applica altresì per la conferma di persona in carica [...] La conferma non può essere effettuata per più di due volte”*.

In tale caso il dato letterale è ancora più esplicito, poiché fa espresso riferimento alla *“conferma”* di una *“persona in carica”*; conferma che, nel caso dell'art. 6 l. n. 14/1978, può intervenire al massimo per due volte.

Ne consegue che deve ritenersi che la causa di ineleggibilità prevista dall'art. 39, comma 1, dello Statuto U.I.T.S. operi soltanto quando il soggetto, concluso il mandato, venga successivamente confermato nella medesima carica, mentre la causa di ineleggibilità prevista dall'art. 6 della legge n. 14/1978 risulta operante quando il soggetto venga confermato per due volte *“consecutive”* rispetto alla prima nomina.

Pertanto, la tesi secondo cui le cause di ineleggibilità operino soltanto in presenza della consecutività dei mandati risulta coerente anche con la *ratio* delle disposizioni in esame, consistente nel favorire il ricambio e nel limitare rendite di posizione idonee ad alterare la *par condicio* tra gli aspiranti candidati. Ed infatti, la Consulta ha stabilito che un limite a vita viola il principio di proporzionalità, posto che una volta interrotta la continuità (discontinuità temporale o funzionale), il divieto di candidatura non ha più ragion d'essere, poiché la potenziale rendita di posizione del soggetto è da considerarsi dissolta (cfr. **Corte Cost., n. 184/2023**). Pertanto, già meno recentemente la stessa Corte ha ripetutamente stabilito che il diritto costituzionalmente garantito di accesso alle cariche elettive può essere solo eccezionalmente limitato e che le cause della limitazione hanno assoluto carattere tassativo (*ex plurimis*, **Corte Cost., n. 44/1997**), così

da elaborare chiaramente un rapporto – anche interpretativo – di regola a eccezione che vede la regola nell'eleggibilità e l'eccezione nell'ineleggibilità (**Corte Cost., n. 27/2009**).

Nel caso di specie, come affermato dalla stessa parte ricorrente, l'avv. [omissis] ha svolto quattro mandati quale Consigliere U.I.T.S., l'ultimo dei quali conclusosi nel 2016.

Pertanto, nessuna rendita di posizione avrebbe potuto essere fatta valere dal resistente, essendo trascorsi dieci anni dall'ultima elezione alla carica di Consigliere U.I.T.S., con ciò la candidatura non avrebbe potuto ragionevolmente pregiudicare la *par condicio* dei candidati né compromettere l'esigenza del ricambio nelle cariche direttive dell'associazione evitando ogni consolidamento del ruolo in capo al medesimo candidato.

Correttamente, dunque, la Corte Federale d'Appello ha ritenuto non applicabile la causa di ineleggibilità prevista tanto dallo Statuto U.I.T.S. quanto dall'art. 6 della legge n. 14/1978.

IV) Quanto al terzo motivo di ricorso, esso è parimenti infondato.

Parte ricorrente deduce che la Corte Federale d'Appello abbia erroneamente omesso di considerare l'art. 7 del Regolamento dell'Assemblea Nazionale U.I.T.S. in sessione elettorale, in base al quale all'U.I.T.S. *“si applica la disciplina prevista dalla legge 14/1978, da cui deriva che non possono candidarsi alla carica di Presidente/Consigliere coloro i quali hanno svolto all'interno dell'organo prescindendo dalla carica ivi rivestita già due mandati”*.

La censura non merita accoglimento.

Anche a volere aderire all'interpretazione sostenuta dalla parte ricorrente, la norma evocata rientra in una fonte subordinata che non può derogare a quanto previsto dalla legge e, nel caso di specie, dall'art. 6 della legge n. 14/1978, il quale, come già evidenziato, prevede l'operatività della causa di ineleggibilità solo nell'ipotesi di conferma consecutiva nella medesima carica.

Ne consegue che l'art. 7 del Regolamento, o meglio l'atipica “glossa” riportata in calce al testo normativo – nella parte in cui pretende di desumere dalla citata disposizione legislativa un limite ulteriore, estendendolo anche ai mandati non consecutivi e indipendentemente dalla carica ricoperta – non può trovare applicazione, non essendo consentito ad una fonte regolamentare introdurre un'interpretazione autentica della legge ovvero modificarne la portata precettiva.

Correttamente, pertanto, la Corte Federale d'Appello ha ritenuto di non poter attribuire rilievo alla previsione regolamentare nei termini prospettati dalla Procura Federale.

V) Il quarto motivo di ricorso è anch'esso infondato.

La Procura Federale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del D.lgs. n. 43/2017, assumendo che la Corte Federale d'Appello abbia erroneamente ritenuto che il limite dei mandati sia riferibile esclusivamente ai mandati svolti in via continuativa.

In particolare, la norma evocata stabilisce che: *“Gli organi del CIP restano in carica quattro anni.*

I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 7, comma 1, lettere c), d), ed e) non possono restare in carica oltre tre mandati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP".

La censura non coglie nel segno.

L'iter argomentativo seguito dalla sentenza impugnata risulta immune dai vizi denunciati, avendo la Corte fondato la propria interpretazione dell'art. 39, comma 1, dello Statuto U.I.T.S. sul dato letterale della disposizione, richiamando soltanto *ad abundantiam* l'art. 4 del D.lgs. n. 43/2017, come modificato dalla Legge n. 8/2018.

Quest'ultima disposizione prevede, infatti, che i componenti degli organi del C.I.P. «*non possono restare in carica oltre tre mandati*», facendo espresso riferimento al numero complessivo dei mandati ricoperti, a prescindere dalla loro consecutività.

Si tratta, pertanto, di una disciplina diversa da quella dettata dall'art. 39, comma 1, dello Statuto U.I.T.S., il quale, facendo riferimento alla "*conferma*", presuppone invece la continuità del rapporto tra un mandato e quello successivo.

Correttamente, quindi, la Corte Federale d'Appello ha distinto i due regimi normativi.

VI) Quanto al sesto motivo di ricorso, il Collegio osserva quanto segue.

La parte ricorrente deduce l'erroneità del richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, ad alcuni precedenti della giurisprudenza amministrativa, ritenuti non pertinenti rispetto alla fattispecie in esame.

Anche tale censura è infondata.

Il richiamo ai precedenti giurisprudenziali costituisce, infatti, il momento conclusivo di un percorso argomentativo sviluppato dalla Corte Federale d'Appello, la quale ha fondato la propria decisione sull'interpretazione del dato normativo e sulla relativa *ratio*; ragionamento che, come si è visto, risulta immune da vizi logici e giuridici.

Ne consegue che l'eventuale erroneità del richiamo ad uno o più precedenti, i refusi dell'anno di emissione (per esempio, Tar Lazio n. 7133/17, invece di Tar Lazio 7133/14) non incidono sulla correttezza dell'impianto motivazionale seguito dalla Corte Federale d'Appello né sulla validità della decisione, trattandosi di argomentazioni aventi carattere meramente rafforzativo (*ad abundantiam*).

Il motivo deve, pertanto, essere respinto.

VII) Non vi è luogo a provvedere sull'istanza cautelare, atteso che la stessa è stata espressamente rinunciata dalla parte ricorrente.

VIII) Per quel che concerne il regolamento delle spese, ritiene il Collegio che queste possano essere compensate alla luce della complessità e della peculiare natura delle questioni di fatto e di diritto.

PQM

**Il Collegio di Garanzia dello Sport
Terza Sezione**

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 luglio 2026.

Il Presidente
F.to Mario Antonio Scino

Il Relatore
F.to Carlo Rasia

Depositato in Roma, il 22 settembre 2026.

Il Segretario
F.to Alvio La Face